

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE ZEROSEDICI

STATUTI

I – Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Nome, generalità, sede, durata

- 1.1 Sotto la ragione sociale **Associazione Amici della Fondazione Zerosedici** è costituita nel Canton Ticino un'associazione retta dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- 1.2 La sua sede è presso il domicilio del (della) presidente in carica.
- 1.3 La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopo

- 2.1 L'Associazione ha lo scopo di sostenere con mezzi finanziari, attività complementari e di supporto la Fondazione Zerosedici e ne promuove l'immagine.
Nell'ambito delle sue attività a sostegno della Fondazione Zerosedici, l'Associazione organizza eventi culturali, ricreativi e scientifici.
- 2.2 L'Associazione, tramite i suoi organi, può compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie che riterrà opportune nell'ambito del suo scopo. L'Associazione può inoltre collaborare con altre associazioni o enti pubblici o privati, questi ultimi riconosciuti esenti da imposizioni fiscali, che ne condividono le finalità.
- 2.3 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

II – Soci

Art. 3 Partecipazione

- 3.1 Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che condividono lo scopo dell'Associazione, versano una quota sociale, che verrà stabilita dall'Assemblea in almeno Fr *100.-- ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- 3.2 Sono soci sostenitori tutti coloro che condividono lo scopo dell'Associazione, versano una quota sociale, che verrà stabilità dall'Assemblea in almeno Fr. 30.--, ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Essi non hanno diritto di voto all'Assemblea generale e non possono, di principio, essere eletti nel Comitato.
- 3.3 Sono soci onorari coloro che per meriti particolari sono soci ammessi dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Essi non hanno diritto di voto all'Assemblea generale e non possono, di principio, essere eletti nel Comitato.

- | | |
|---------------|---|
| Art. 4 | Ammissioni |
| 4.1 | Per diventare socio, gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Comitato. |
| 4.2 | Il Comitato decide l'ammissione di un socio ordinario e sostenitore, l'Assemblea generale decide l'ammissione di un socio onorario. |
| Art. 5 | Dimissioni |
| 5.1 | Il socio può dimettersi in ogni momento, anche con effetto immediato, comunicando per iscritto le dimissioni al Presidente. |
| 5.2 | La quota sociale dell'anno in corso dovrà comunque essere pienamente pagata senza possibilità di rimborso. |
| Art. 6 | Esclusione |
| 6.1 | A richiesta del Comitato, l'Assemblea generale può decidere l'esclusione di un socio, che deve essere informato per lo meno due settimane prima dell'Assemblea per poter preparare la sua difesa. |
| 6.2 | La relativa proposta deve essere iscritta all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Assemblea generale. |

III – Organizzazione

- | | |
|---------------|---|
| Art. 7 | Organi dell'associazione |
| 7.1 | Gli organi dell'Associazione sono: <ul style="list-style-type: none">a. l'Assemblea generaleb. il Comitatoc. la Commissione di revisione dei conti. |
| | A. <u>L'Assemblea generale</u> |
| Art. 8 | Definizione e Presidenza |
| 8.1 | L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari. I soci sostenitori possono essere invitati a partecipare all'Assemblea generale. |
| 8.2 | Essa è diretta dal Presidente o da un socio del Comitato. |

Art. 9 Competenze

- 9.1 L'Assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti:
- a. elegge il Comitato e la Commissione di revisione dei conti;
 - b. approva i conti e il bilancio annuale;
 - c. approva l'ammontare della quota sociale proposta dal Comitato;
 - d. adotta e modifica gli statuti;
 - e. dà scarico al Comitato e alla Commissione di revisione dei conti;
 - f. decide l'espulsione di un socio;
 - g. decide l'ammissione di un socio onorario.
- 9.2 L'Assemblea generale ha inoltre tutte le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo.

Art. 10 Convocazioni, trattande

- 10.1 L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e può aver luogo sia in Svizzera che all'estero.
- 10.2 La convocazione avviene per lettera o via e-mail ai soci ordinari almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'adunanza. La convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.
- 10.3 Un'Assemblea straordinaria viene convocata su richiesta:
- a. del Comitato stesso;
 - b. di almeno 1/5 dei soci ordinari;
 - c. dei revisori dei conti.
- Le assemblee straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno 10 giorni.
- 10.4 L'Assemblea non può prendere decisioni su argomenti e trattande non previste dall'ordine del giorno.

Art. 11 Deliberazioni, Quorum di Presenza

- 11.1 L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci ordinari e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dal presente statuto.
- 11.2 Qualora il quorum di presenza non dovesse essere raggiunto, l'Assemblea è automaticamente riconvocata dopo 15 minuti dall'ora prevista per la seduta. In tal caso l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 11.3 Per le delibere sulle modifiche statutarie, in particolare lo scioglimento dell'Associazione è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari presenti.

Art. 12 Aventi diritto di voto

- 12.1 All’Assemblea generale ha diritto di voto ogni socio ordinario.
- 12.2 Ogni socio avente diritto di voto possiede 1 (un) voto.
- 12.3 Non sono ammesse deleghe o rappresentanze.

B. Il Comitato

Art. 13 Composizione, elezione

- 13.1 Il Comitato è composto da 3 a 5 soci. Tutti i soci sono rieleggibili. Al suo interno il Comitato designa il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Cassiere; un’unica persona può coprire eccezionalmente due funzioni.
- 13.2 I soci del Comitato sono eletti per 2 anni dall’Assemblea generale tra i soci ordinari.

Art. 14 Competenze

- 14.1 Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Associazione e ha le seguenti competenze:
 - a. ammette nuovi soci ordinari e sostenitori e sottopone all’Assemblea generale la proposta di esclusione di un socio;
 - b. convoca l’Assemblea generale e ne esegue le decisioni;
 - c. rappresenta l’Associazione;
 - d. prende ogni decisione necessaria al buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 15 Rappresentanza

- 15.1 Il Consiglio di Fondazione della Fondazione Zerosedici designa i soci abilitati a rappresentare l’Associazione Amici della Fondazione Zerosedici con firma individuale o con firma collettiva a due.

Art. 16 Convocazioni

- 16.1 Il Comitato è convocato dal Presidente almeno 3 volte all’anno e quando lo ritiene opportuno o lo richiedono almeno 1/3 dei soci.
- 16.2 Il Comitato può deliberare alla presenza di almeno 3 soci.
- 16.3 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 16.4 A parità di voti decide il Presidente.

C. Commissione di revisione dei conti

Art. 17 Competenze, Nomine

- 17.1 La Commissione di revisione dei conti si compone di 2 soci. I revisori dei conti sono eletti contemporaneamente dal Comitato del quale non ne fanno parte. I revisori possono anche non essere soci dell'Associazione.
Essi verificano i conti annuali e la tenuta dei registri dell'Associazione e presentano il loro rapporto ad ogni Assemblea annuale ordinaria dell'Associazione.
- 17.2 L'Assemblea può revocare in ogni tempo per gravi motivi gli organi da lei nominati. Ove il Comitato non convochi entro 15 giorni un'Assemblea straordinaria debitamente richiesta, essa potrà essere convocata dai revisori.

IV – Finanze

Art. 18 Bilancio

- 18.1 L'esercizio annuale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia con la costituzione dell'Associazione e durerà fino al 31 dicembre 2019.

Art. 19 Quote sociali

- 19.1 Ogni socio ordinario e sostenitore deve pagare una quota annuale che verrà decisa dall'Assemblea generale ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota annuale.
- 19.2 La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 20 Risorse

- 20.1 L'attività sociale viene finanziata:
- con la quota sociale;
 - con gli introiti dell'attività sociale;
 - con eventuali offerte, donazioni, lasciti e contributi da privati;
 - con eventuali contributi pubblici;
 - con il ricavato di manifestazioni o azioni particolari che l'Associazione può organizzare a tale scopo.

Art. 21 Gestione

- 21.1 Non esiste alcun diritto di rimborso della quota, né alla partecipazione al riparto dei beni dell'Associazione. Ciò vale anche in caso di dimissioni e di esclusione. L'eccedente dell'esercizio va versato al fondo di riserva.

Art. 22 Responsabilità

- 22.1 Ogni responsabilità personale dei soci per i debiti sociali è esclusa.

V – Informazioni

Art. 23 Convocazioni e comunicazioni

- 23.1 Convocazioni e comunicazioni ai soci ordinari possono avvenire sia per lettera che per e-mail.
- 23.2 Nei casi previsti dalla legge, le notifiche avvengono mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di commercio, organo ufficiale dell'Associazione.

VI – Fine dell'Associazione

Art. 24 Scioglimento

- 24.1 L'Associazione può decidere il suo scioglimento in ogni momento.

Art. 25 Liquidazione del patrimonio sociale

- 25.1 La liquidazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, compete al Comitato. Il patrimonio residuo disponibile dovrà essere destinato ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera.

Questi statuti sono stati approvati all'unanimità dall'Assemblea Generale costituita oggi 25 marzo 2019.